

DOSSIER Allegato circolare ITLM 32-

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I - DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO | 3 |
| Guida in stato di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti (art. 1) | 3 |
| Abbandono di animali (art. 2) | 4 |
| Uso del dispositivo alcolock (art. 3) | 5 |
| Sospensione breve della patente di guida (art. 4) | 5 |
| Formazione nelle scuole (art. 5) | 8 |
| Registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica (art. 6) | 8 |
| Limitazioni per i neopatentati (art. 7) | 8 |
| Esercitazioni di guida (art. 8) | 9 |
| Conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone (art. 9) | 9 |
| Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (art. 10) | 10 |
| Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione (art. 11) | 12 |
| Campagne di richiamo di sicurezza (art. 12) | 12 |
| TITOLO II – MICROMOBILITA’ | 13 |
| Veicoli per la mobilità elettrica (art. 14) | 13 |
| Modifiche alla disciplina della ciclabilità (art. 15) | 14 |
| Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali (art. 16) | 14 |
| TITOLO III - DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASI PARTICOLARI | 15 |
| Sicurezza dei passaggi a livello ferroviari (art. 17) | 15 |
| Mobilità delle persone con disabilità visiva (art. 18) | 16 |
| Sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 19) | 16 |
| Sicurezza delle persone esposte al traffico (art. 20) | 16 |
| Uso dei pannelli a messaggio variabile (art. 21) | 17 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Contrasto al fenomeno del contromano, obbligo della destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione stradale (art. 22) | 17 |
| TITOLO IV - DELLA SOSTA, DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE | 17 |
| Disciplina della sosta (art. 23) | 17 |
| Sanzioni delle violazioni della sosta e delle zone a traffico limitato (art. 24) | 18 |
| Circolazione fuori dai centri abitati (art. 25) | 18 |
| Maggiorazione sanzioni amministrativa (art. 26) | 19 |
| Circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade (art. 27) | 19 |
| Circolazione in ambito portuale (art. 28) | 19 |
| Macchine agricole (art. 29) | 20 |
| Locazione senza conducente (art. 30) | 20 |
| Trasporto denaro o valori (art. 31) | 20 |
| Circolazione dei veicoli storici e collezionistici (art. 32) | 20 |
| Circolazione nelle isole minori (art. 33) | 20 |
| Rimorchi (art. 34) | 21 |
| TITOLO V - DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI | 21 |
| Revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale (art. 35) | 21 |
| Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria (art. 36) | 23 |

TITOLO I - DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO

Guida in stato di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti (art. 1)

L'articolo interviene in materia di divieto di guida in stato d'ebbrezza, divieto di guida per l'assunzione di sostanze stupefacenti e corrispondenti sanzioni, modificando, in particolare, gli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice della strada e gli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale.

Si premette che i codici unionali, ai sensi dell' Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE, indicano rispettivamente: il codice 68 "LIMITAZIONE DELL'USO - Niente alcool"; il codice 69 "LIMITAZIONE DELL'USO - Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock.

Ciò premesso, la modifica introdotta dispone l'apposizione dei codici unionali 68 e 69 sulla patente del conducente nei cui confronti siano state accertate violazioni che integrano i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro). L'apposizione di tale codice comporta il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida con riferimento al codice 68, invece, per il codice 69, il conducente può guidare solo veicoli aventi il dispositivo alcolock (con il quale il guidatore deve soffiare all'interno del dispositivo e se dal fiato è rilevato un tasso alcolemico l'autovettura non si aziona).

Il Prefetto preso atto delle condanne, dispone la revisione della patente di guida del conducente, ai fini dell'apposizione dei richiamati codici, che permangono sulla patente per un periodo di almeno due anni, decorrenti dalla restituzione della patente, dopo la sentenza di condanna nei casi di contravvenzione più lieve (tasso alcolemico 0,8 - 1,5 grammi per litro), e di almeno tre anni nei casi di contravvenzione più grave (tasso alcolemico di più di 1,5 grammi per litro).

Resta salva la possibilità per la Commissione medica, in sede di rinnovo della patente, di imporre una maggiore durata della esposta prescrizione.

Si dispone, inoltre, che le sanzioni previste dall'art. 186 del C.d.S., nei casi di guida in stato di ebrezza, siano incrementate di un terzo quando l'infrazione è commessa da conducente la cui patente riporti i richiamati codici unionali e siano raddoppiate se il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso, ovvero siano stati ad esso rimossi o manomessi i relativi sigilli.

Inoltre, al fine di superare le difficoltà operative riscontrate dalle Forze di Polizia nella contestazione dell'illecito della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, modificando l'art. 187 del C.d.S., si dispone che il reato si commetta ogni qualvolta ci si ponga alla guida di un veicolo dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

Come noto, la disciplina vigente in materia di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti prevede tre gradi di controllo. A questo riguardo, attraverso la sostituzione del comma 2 bis dell'art. 187 C.d.S., si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente possa avvenire mediante prelievo non solo della mucosa, ma anche del liquido salivare. Si prevede, inoltre, che l'organo di controllo

possa disporre il divieto di prosecuzione del tragitto, anche sulla base dei primi e preliminari controlli, quando non sia ancora disponibile l'esito dei controlli successivi.

Il Prefetto, , dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida, si sottoponga alla visita medica di revisione della patente, che deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni. In via cautelare, peraltro, si dispone la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione. Nel caso in cui l'accertamento attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente e non sarà possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Invece, in caso di reati commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente, si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero, per un periodo da uno a due anni.

Peraltro, il conducente minore degli anni ventuno che guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, se non già titolare di patente di guida al momento del fatto di reato, non può conseguire una, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età.

Da ultimo, l'articolo introduce modifiche di coordinamento con i reati in tema di omicidio stradale e lesioni stradali previsti dal codice penale (ex artt. 589-bis e 590-bis cp). Nella nuova formulazione normativa, al fine di far scattare le circostanze aggravanti legate all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione del conducente, non essendo più sufficiente la concomitante realizzazione del reato di cui all'art. 187 del C.d.S., come emendato dalla legge in commento. Si rammenta, a riguardo che la pena edittale: in caso di omicidio stradale o nautico consiste nella reclusione da 2 a 7 anni; in caso di omicidio stradale aggravato, per violazione delle norme sulla circolazione stradale nonché per guida di una delle unità da diporto in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, consiste nella reclusione da 8 a 12 anni; in caso di lesioni stradali gravi consiste nella reclusione da 3 mesi a un anno; in caso di lesioni stradali gravi aggravate, per violazione delle norme sulla circolazione stradale nonché per guida di una delle unità da diporto in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, consiste nella reclusione da 3 a 5 anni; in caso di lesioni stradali gravissime consiste nella reclusione da uno a 3 anni; in caso di lesioni stradali gravissime aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale nonché per guida di una delle unità da diporto in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, consiste nella reclusione da 4 a 7 anni.

Abbandono di animali (art. 2)

La norma novella l'art. 727 (abbandono di animali) e modifica gli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale.

In particolare, qualora l'abbandono di animali avvenga su strada o nelle relative pertinenze, si introduce l'aumento di un terzo della relativa sanzione e nel caso di abbandono mediante utilizzo di un veicolo, si introduce la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Inoltre, si dispone l'applicazione delle pene previste per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se il fatto derivi da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati per strada o nelle relative pertinenze.

Uso del dispositivo alcolock (art. 3)

La disposizione – modificando l'art. 125 (gradualità ed equivalenze delle patenti di guida) del codice della strada - introduce la disciplina del dispositivo cd. alcolock, da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Nel dettaglio, si stabilisce che i titolari di patente rilasciata in Italia e ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida-mediante l'apposizione dei codici unionali 68 (niente alcool) e 69 (guida solo di veicoli con alcolock)-, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N (veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati rispettivamente al trasporto persone o merci), solo se su questi veicoli è stato installato il dispositivo sopra menzionato.

Con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno specificate la definizione delle caratteristiche del menzionato dispositivo, delle relative modalità di installazione e delle officine autorizzate al montaggio dello stesso. Sarà prevista, altresì, l'apposizione di un sigillo al dispositivo per impedirne l'alterazione o la manomissione.

Inoltre, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 186 del C.d.S. per la guida in stato di ebbrezza, il titolare di patente di guida contenente codici unionali 68 e 69, che circoli su strada violando le prescrizioni imposte dai richiamati codici (tasso alcolemico nel sangue compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €158 a €638 e alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi. Tali sanzioni sono raddoppiate se il titolare di patente italiana, recante i predetti codici, circoli sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco c.d. alcolock, o con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione.

Sospensione breve della patente di guida (art. 4)

L'articolo - intervenendo sull'art. 218 (sanzione accessoria della sospensione della patente) e introducendo l'art. 218 ter (sospensione della patente in relazione al punteggio) del codice della strada - introduce l'istituto della sospensione breve della patente di guida per l'ipotesi in cui, al momento dell'accertamento dell'illecito, risulti che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti.

La sanzione accessoria della sospensione breve della patente, tuttavia, scatta solo in ipotesi espressamente previste dalla norma e che riguardano le violazioni che statisticamente producono più incidenti o che hanno più gravi conseguenze sull'incolumità degli individui in caso di incidente, quali:

- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- circolazione contromano;
- mancato rispetto delle regole in materia di precedenza;
- violazione delle segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico;
- violazione delle norme di comportamento sui passaggi a livello;
- violazione delle norme di comportamento in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi;
- violazione della distanza di sicurezza tra veicoli, quando ne derivi una collisione con grave danno ai veicoli;

- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi; violazione delle regole in materia di cambio di direzione o di corsia o altre manovre secondo cui è necessario segnalare con sufficiente anticipo ed effettuare la manovra senza pericolo o intralcio tenendosi il più vicino possibile al margine della carreggiata e dando la precedenza ai veicoli in marcia;
 - mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
 - mancato uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono del minore;
 - divieto al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore;
 -
 - superamento della durata dei periodi di guida superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo o minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
 - circolazione durante il periodo in cui è stato imposto di non proseguire il viaggio;
 - violazione in materia di divieto di retromarcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
 - violazione dell'obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
 - violazione sul divieto di sosta e fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e sull'obbligo di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
 - violazione del mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata;
 - violazione dell'obbligo di apporre l'apposito segnale mobile di pericolo (triangolo), qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi o durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione;
 - per i conducenti di età inferiore a 21 anni, i conducenti nei primi 3 anni di conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus o altri veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere (oltre a quello del conducente), guida con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente;
 - violazione delle regole di comportamento nei confronti dei pedoni.

Si prevede che la durata della sospensione della patente (da sette a quindici giorni a seconda dei casi) sia parametrata al numero di punti posseduti dall'autore dell'illecito al momento dell'accertamento.

In particolare, la sospensione breve è disposta:

- per un periodo di 7 giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento dalla patente risulti un punteggio inferiore a 20 punti, ma pari almeno a 10 punti;
- per un periodo di 15 giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento dalla patente risulti un punteggio inferiore a 10 punti.

Inoltre, la durata della sospensione si raddoppia (quindi, rispettivamente, per un periodo complessivo di 14 e 30 giorni) nell'ipotesi in cui il conducente si sia reso altresì

responsabile di un incidente stradale, incluso il caso in cui in tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza che siano state coinvolte altre persone o cose.

Tali previsioni si applicano anche ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate all'estero che commettono le violazioni indicate nel territorio dello Stato ma in questa ipotesi si applica la sospensione breve di 7 giorni se al momento dell'accertamento sulla patente risulta un punteggio compreso tra uno e dieci punti o di 15 giorni se il punteggio è superiore a dieci.

La sospensione della patente non è conseguenza dell'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del Prefetto ma è conseguenza automatica della contestazione da parte dell'agente di polizia che provvede al ritiro della patente. Pertanto, alla concessione del permesso di guida provvede il responsabile del Comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. La patente, conservata presso il Comando da cui dipende l'accertatore, è restituita al suo titolare al termine del periodo di sospensione. Peraltro, contro il ritiro della patente è possibile fare opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo precisa che le disposizioni indicate si applicano solo al conducente identificato nel momento in cui è commessa la violazione e non nel caso di successiva notifica. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento contenente la sospensione.

La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente è sanzionata con il pagamento di una somma da € 2.046 a €8.186, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo (confisca in caso di recidiva) per un periodo di tre mesi. Nel caso di recidiva, nel corso di un biennio, la sospensione breve si applica solo se non è già prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ordinaria.

Vengono, inoltre, inasprite le sanzioni per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante.

In particolare, attualmente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro a carico di coloro i quali superino di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti di velocità. La norma in commento, in riferimento a tale fattispecie, aggiunge che se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria viene innalzata a una somma da €220 a €880 euro, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da quindici a trenta giorni.

Inoltre, per chiunque faccia uso durante la guida di apparecchi radiotelefonici smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l'allontanamento della mani dal volante o uso di cuffie sonore, è previsto l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da €250 a €1000 con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da quindici giorni a due mesi. Peraltro, nel caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma da € 350 a €1400, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Da ultimo, viene aggiornata anche la tabella recante le decurtazioni dei punti della patente, corrispondenti alle diverse infrazioni prevedendo, ora:

- 8 punti per guida senza l'uso di lenti o apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente;

- 5 punti per uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di cuffie sonore;
- 10 punti per la recidiva nel biennio dell'infrazione sopra esposta.

Formazione nelle scuole (art. 5)

L'articolo introduce il comma 2-ter all'articolo 230 (educazione stradale) del codice della strada.

In particolare, viene prevista, al fine di incentivare la sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza stradale, l'attribuzione di un credito di due punti, all'atto del rilascio della patente di guida, a seguito della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e dalle autoscuole.

Peraltro, la competenza per individuare i soggetti formatori tra gli enti - anche privati, inclusi gli enti di formazione professionale accreditati - e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, nonché per la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi extracurricolari e della relativa certificazione, è demandata ad apposito decreto da adottarsi dal Ministero dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno.

Registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica (art. 6)

Viene istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica.

L'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

Le modalità e i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione che il titolare dovrà dimostrare di aver frequentato per confermare l'iscrizione saranno definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto saranno determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione.

I corsi di formazione e di aggiornamento saranno organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Limitazioni per i neopatentati (art. 7)

La norma - modificando l'art. 117 (limitazioni nella guida) del codice della strada - estende da uno a tre gli anni di durata del divieto di guida imposto ai neopatentati,

modificando contestualmente i parametri di riferimento. Si dispone, in particolare, che ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso delle (autovetture) (veicoli di categoria M1), anche elettriche o ibride plug-in, si applica, inoltre, un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.

Tale limite si applica per le patenti conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Esercitazioni di guida (art. 8)

L'articolo dispone che gli aspiranti patentati - per i quali non devono sussistere le specifiche situazioni preclusive di cui all'articolo 120 (requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida) del Codice della strada ossia essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza, essere sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione - autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, non possono in alcun caso trasportare passeggeri e laddove violino tale prescrizione siano sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100 a €300. La stessa sanzione si applicherà anche al passeggero. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi alla guida - purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni - solo dopo aver effettuato le prescritte esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, come certificate da un'autoscuola. Nei casi di esercitazione alla guida senza tale certificazione, al conducente e alla persona che funge da istruttore si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €430 ad €1.731.

Conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone (art. 9)

La disposizione interviene sul decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*", modificando il terzo comma dell'art. 18 (qualificazione iniziale).

Viene ridotto, in particolare, a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli adibiti a trasporto di persone, delle categorie di patente di guida D e DE, nel territorio dello Stato, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziale ordinario (280 ore). Ridotta, invece, a 20 anni l'età minima necessaria per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio.. Sempre in questa ipotesi il limite d'età è ridotto a 18 anni per la guida di veicoli senza passeggeri.

Parimenti è ridotto il limite di età a 18 anni per guidare veicoli adibiti a trasporto di persone, delle categorie di patente di guida D1 e D1E (minibus fino a 16 passeggeri), a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziale ordinario (280 ore).

Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (art. 10)

L'articolo modifica il regime di accertamento da remoto delle violazioni del Codice della Strada, intervenendo sugli articoli 45 (uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni), 142 (limiti di velocità), 193 (obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile), 198 (più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie), 201 (notificazione delle violazioni).

In particolare, è disposto l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, oltre alla possibilità di utilizzare apparecchi anche in attesa di omologazione mediante (oltre agli apparecchi già formalmente omologati) un'approvazione temporanea da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È, inoltre, aggiunta una previsione secondo cui per il caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione, se più lieve, della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole.

Viene, peraltro, disposto in materia di assicurazioni private che anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione.

Inoltre, ai fini della valutazione delle violazioni plurime accertate nella stessa zona a traffico limitato o nella stessa area pedonale urbana o nello stesso tratto di strada su cui insiste lo stesso divieto o limitazione, si applica una sola sanzione per ciascun giorno, anche nel caso in cui siano previsti ste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. Peraltro, il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato deve essere attivato, mediante i dispositivi automatici, solo nei casi di circolazione ordinaria e non in caso di eventi eccezionali e straordinari che comportino il permanere dei veicoli nelle stesse aree indicate.

Viene anche introdotto il principio di tolleranza pari al 10 per cento nel caso sia previsto un tempo massimo di permanenza.

E' anche ampliato il numero delle fattispecie del Codice della Strada per le quali è possibile procedere ad accertamento con dispositivi da remoto e non è necessaria la contestazione immediata, quali:

- articolo 10 che reca disposizioni sui veicoli eccezionali e sui trasporti in condizioni di eccezionalità;
- articolo 40, comma 11, attraversamento pedonale;
- articolo 61 relativo alla violazione della sagoma limite;
- articolo 62 e 167 che reca disposizioni sulla massa limite dei veicoli;
- articolo 72 sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e i loro rimorchi;
- articolo 78 in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
- articolo 79 in materia di efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi;
- articolo 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);
- articolo 146, comma 3, violazione segnaletica semaforica o dell'agente del traffico;
- articolo 147, commi 2-bis e 3. in materia di violazione delle regole di comportamento sui passaggi a livello;

- articolo 158 divieto di sosta e fermata in relazione a stalli riservati ad organi di polizia stradale, vigili del fuoco, servizi di soccorso, stalli rosa, stalli disabili, veicoli elettrici, carico e scarico merci e servizi di trasporto pubblico
- articolo 170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);
- articolo 171 (uso del casco);
- articolo 193 (obbligo assicurativo);
- articolo 213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);
- articolo 214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);
- articolo 216 sulla sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente;
- articolo 217 sulla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.

In tali casi, i dispositivi di rilevamento sono approvati od omologati con regolamento adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno. Tale regolamento conterrà le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo oltre all'accesso alle banche dati necessarie per il funzionamento.

Si stabilisce anche che la documentazione fotografica, in relazione alla circolazione del veicolo nel momento della rilevazione, costituisce atto di accertamento.

Inoltre, i dispositivi di rilevamento possono accertare due o più violazioni contemporaneamente (ad es. attraverso l'accertamento di violazione del limite di velocità sarà possibile accertare anche la mancanza di revisione o di assicurazione).

Sono definite, peraltro, le modalità di rilevazione delle violazioni mediante contestazione immediata sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

In particolare, è consentito l'accertamento attraverso la semplice presa visione da parte degli organi di polizia stradale delle immagini (laddove i dispositivi non siano stati specificamente approvati od omologati per la rilevazione di quelle particolari infrazioni) riprese dagli impianti di videosorveglianza installati sulle strade stesse nei casi di violazione di: divieto di circolazione di determinati veicoli, divieto di trainare veicoli che non siano rimorchi, divieto di sosta nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale per un tempo superiore alle ventiquattro ore; violazione delle norme di circolazione su autostrade e sulle strade extraurbane principali quali inversione del senso di marcia, circolazione corsie non consentite, effettuazione di retromarcia, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata; violazione delle norme sull'esazione del pedaggio. Ai fini dell'applicazione della sanzione, tali violazioni devono essere commesse in corrispondenza di punti critici, come imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio. Le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini saranno definite con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco dei veicoli a motore non coperti da assicurazione per responsabilità civile - formato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale, registrati nella banca dati, siano accessibili ai Comuni e a tutti i soggetti che possono espletare servizi di polizia stradale.

Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione (art. 11)

L'articolo dispone che, ai fini dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Mit o da idoneo ente dallo stesso vigilato. In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione o omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati.

Al valore della velocità rilevato mediante le apparecchiature si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.

Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti purché la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, fatti, circostanze e responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico. Infine, l'utilizzo delle apparecchiature è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.

Campagne di richiamo di sicurezza (art. 12)

L'articolo stabilisce che i costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M (autoveicoli per il trasporto di pesone), N(veicoli per il trasporto merci) o O(rimorchi) che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.

Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio e, inoltre, deve essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli. Il costruttore che, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate, ha l'obbligo di inserire i relativi dati in uno specifico elenco telematico, - istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e di provvedere al suo aggiornamento.

Il costruttore, salvo che il fatto costituisca reato, che omette di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da €10 mila a €60 mila.

Le modalità di accesso all'elenco telematico da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti, sono disciplinate con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Da ultimo, chiunque circoli con un veicolo presente nell'elenco telematico è soggetto alla disciplina sanzionatoria in materia di revisioni (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00)

Svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore (art. 13)

L'articolo - apportando modifiche all'art. 19 della legge 1° dicembre 1986 n. 870 recante "*misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*" - estende le operazioni in materia di motorizzazione che possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico.

Vengono, così, ricomprese tra quest'ultime diverse operazioni relative alla navigazione marittima e interna.

Vengono, inoltre, modificati i compensi da riconoscere al personale coinvolto in tutte le operazioni "fuori sede".

Si dispone, inoltre, che il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui periodici controlli sulle officine e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli saranno effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli.

Infine, gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive, saranno determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mef.

TITOLO II – MICROMOBILITA'

Veicoli per la mobilità elettrica (art. 14)

L'articolo interviene sulla disciplina riguardante l'utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di favorirne il corretto uso, sia in ambito privato che attraverso prescrizioni rivolte ai gestori del servizio in ambito comunale (previsti dai commi 76 e ss dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, ossia legge 27 dicembre 2019 n. 160).

E' stabilito che le caratteristiche tecnico costruttive dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica siano definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mentre resta a carico dei comuni la competenza ad autorizzare il servizio di noleggio degli stessi prevedendo a carico del gestore del servizio l'obbligo di installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento fuori dalle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

Viene introdotto per tali monopattini l'obbligo di contrassegno (targa) (e di copertura assicurativa).

Viene, inoltre, esteso a tutti i conducenti e non solo ai minori di diciotto anni l'uso del casco a bordo dei monopattini ed è posto divieto assoluto di circolazione contromano (in precedenza consentito nelle strade con doppio senso ciclabile). Viene limitato l'ambito di circolazione dei monopattini esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, eliminando, pertanto, la possibilità di circolazione nelle aree

pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi e fuori dei centri abitati .

Confermato, in generale, il divieto di sosta sui marciapiedi, viene subordinata la prevista facoltà di deroga per i Comuni, all'adeguatezza per dimensioni e caratteristiche del marciapiede ed alla condizione di non generare ostacolo alla regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Le aree di sosta dei monopattini devono essere individuate da opportuna segnaletica o in mancanza da coordinate GPS la cui localizzazione sia consultabile pubblicamente sul sito internet del comune. Resta ferma la possibilità di sosta nelle aree destinate a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Sono previste sanzioni per chiunque circoli con un monopattino a motore non in regola con le relative prescrizioni tecniche, ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica privo di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote (sanzione pecuniaria da €200 a €800). In caso di circolazione con tale monopattino senza contrassegno (targa) o assicurazione, o per il quale il proprietario non abbia comunicato la variazione di residenza o sede, sarà applicata la sanzione pecuniaria da €100 a €400.

Da ultimo, sono previste sanzioni per chiunque circoli con dispositivi di micromobilità elettrica diversi dai monopattini non conformi alle specifiche prescrizioni tecniche ovvero al di fuori degli ambiti di circolazione consentiti dalla sperimentazione (sanzione pecuniaria da €200 a €800 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, qualora il dispositivo abbia un motore termico o elettrico con potenza nominale continua superiore a 1kW).

Modifiche alla disciplina della ciclabilità (art. 15)

Con riferimento alla circolazione delle biciclette (velocipedi) vengono introdotte delle modifiche su alcune definizioni legislative, sui poteri dei Comuni e sulla disciplina del sorpasso.

Tra queste si segnalano:

- l'inclusione dei conducenti dei ciclomotori e dei motocicli tra gli "utenti vulnerabili della strada", alla cui sicurezza stradale devono concorrere i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni stradali;
- il superamento della possibilità per i Comuni di consentire la circolazione delle biciclette sulle corsie preferenziali;
- la modifica della disciplina del sorpasso delle biciclette che, deve essere, ora effettuato con adeguato distanziamento laterale, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri;
- l'estensione degli obblighi di dotazione e accensione delle luci anche alle biciclette e ai veicoli non a motore.

Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali (art. 16)

Viene introdotta la possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per i motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, quando condotti da persona maggiorenne.

TITOLO III - DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASI PARTICOLARI

Sicurezza dei passaggi a livello ferroviari (art. 17)

L'articolo riguarda il comportamento dei conducenti in prossimità dei passaggi a livello intervenendo sugli articoli 25, 40, 44, 145, 147 del codice della strada.

In particolare, nell'ambito della disciplina in materia di attraversamento e uso della sede stradale, viene demandata a convenzioni tra gli enti proprietari delle infrastrutture, la definizione del segnalamento dell'attraversamento laddove quest'ultimo abbia un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni. Per i passaggi a livello privi di barriere, si prevede che possa essere collocata sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso integrato con un dispositivo acustico che entra in funzione per avvertire sul passaggio del treno. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria in caso di visibilità insufficiente. Sono, inoltre, elencati una serie di comportamenti che gli utenti della strada devono adottare in prossimità dei passaggi a livello, senza barriere:

- nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello;
- in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
- nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista;
- nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica, devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione.

Inoltre, gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:

- le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
- le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
- siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica;
- siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere.

Si prevede anche che gli utenti della strada non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e devono, in ogni caso, sgombrare in breve tempo l'attraversamento. Di conseguenza, il conducente ha facoltà di portare il veicolo al di fuori dei binari non solo in caso di arresto forzato del veicolo, ma anche in caso di intrappolamento tra le barriere, eventualmente anche abbattendole.

Le violazioni sono accertate solo dopo il decorso di un lasso di tempo di almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei dispositivi di segnalazione luminosa.

Da ultimo, l'installazione dei dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni è consentita anche al gestore dell'infrastruttura, a sue spese, previa stipulazione di apposita convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada. Chiunque, impegni o attraversi un passaggio a livello mentre le barriere o semibarriere siano in movimento di apertura è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€87 a €344, mentre chi lo faccia in violazione delle altre prescrizioni sopra esposte è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 800.

Mobilità delle persone con disabilità visiva (art. 18)

L'articolo - modificando l'art. 41, comma 5 (segnali luminosi) del codice della strada - dispone che, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche

Sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 19)

L'articolo prevede che, nelle more dell'emanazione del previsto decreto che dovrà stabilire i requisiti di sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 13, comma 17 bis del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021, n.21), i gestori delle stesse assicurino, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee. A tal fine i gestori sono tenuti a predisporre il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tali programmi i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Sicurezza delle persone esposte al traffico (art. 20)

L'articolo - intervenendo sugli articoli 43 e 177 del codice della strada - modifica norme di comportamento a tutela delle persone esposte al traffico.

In particolare, viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli con funzione di "safety car", al fine di prevenire situazioni pericolose causate dalla presenza di persone su strada, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevisti, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico.

Tali veicoli appartenenti agli organi di polizia stradale, dovranno avere in funzione un dispositivo supplementare a luce lampeggiante con un pannello rettangolare recante la scritta "auto di sicurezza - safety car". La definizione delle modalità di regolazione del traffico e delle caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi, saranno stabiliti da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno.

Si prevede, inoltre, che i conducenti dei veicoli dietro la "safety car" non la potranno sorpassare edovranno rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti impiegati nella procedura.

Infine, nel caso di violazioni è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 167 a €665, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno

Uso dei pannelli a messaggio variabile (art. 21)

L'articolo - modificando l'articolo 41 (segnali luminosi) del codice della strada - introduce alcuni requisiti operativi che devono essere rispettati per poter attribuire funzione prescrittiva ai segnali luminosi di pericolo e ai pannelli a messaggio variabile, al fine della possibilità di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Si dispone, inoltre, che i segnali a messaggio variabile debbano essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali.

Da ultimo, nei comuni classificati a vocazione turistica, le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere. Gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Contrasto al fenomeno del contromano, obbligo della destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione stradale (art. 22)

L'articolo - intervenendo sugli articoli 20 (occupazione della sede centrale), 148 comma 14 (sorpasso) e 176 comma 9 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) del codice della strada - stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche, le modalità ed i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco in contromano e qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, sia sempre disposta la confisca del predetto veicolo.

Inoltre, in materia di sorpassi in autostrada da parte di veicoli adibiti al trasporto merci si prevede che nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso per tali veicoli, indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata e salvo diversa segnalazione, viga l'obbligo per i conducenti di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.

Da ultimo, si prevede che sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, possa essere negata l'autorizzazione all'occupazione della carreggiata in caso di pregiudizio della sicurezza stradale.

TITOLO IV - DELLA SOSTA, DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE

Disciplina della sosta (art. 23)

L'articolo - intervenendo sull'art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati) del codice della strada - introduce alcune modifiche al regime di sosta dei veicoli e alla facoltà dei Comuni di disciplinare la stessa. In particolare, si prevede la facoltà di riservare con ordinanza del sindaco, spazi da destinare specificatamente alla ricarica dei veicoli elettrici e non genericamente alla loro sosta. Inoltre, si introduce la facoltà di istituire apposite aree per la sosta dei veicoli per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi

rilevanti. Si dispone, inoltre, che con ordinanza del sindaco si possano stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro. A questo riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno individuate le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in Conferenza Unificata, i limiti massimi delle tariffe.

Per le persone con disabilità, titolari di contrassegno speciale, si introduce la gratuità incondizionata della sosta o parcheggio a pagamento, fermi restando gli stalli agli stessi riservati e indipendentemente dalla verifica dell'eventuale indisponibilità di questi ultimi. Infine si precisa che la facoltà per i sindaci di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, debba trovare applicazione quando questi siano utilizzati per il carico e lo scarico di merci (non più di cose).

Sanzioni delle violazioni della sosta e delle zone a traffico limitato (art. 24)

L'articolo interviene sul sistema sanzionatorio in materia di sosta nei centri abitati modificando gli articoli 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati) e 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) del codice della strada.

In particolare, in relazione alle violazioni della disciplina della sosta nei centri abitati, si introduce un tetto massimo alle sanzioni, in caso di reiterazione della violazione.

Vengono rimodulate le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione nelle zone a traffico limitato e nelle aree di parcheggio, in caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte.

Viene, altresì, modificato il sistema sanzionatorio in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli negli spazi riservati agli invalidi. In particolare, sono inasprite le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per violazioni relative a sosta e fermata dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzata dagli stessi veicoli.

Nello specifico: per le violazioni da parte di ciclomotori e motoveicoli, le sanzioni vanno da € 165 a € 660, invece, per le violazioni da parte dei restanti veicoli, da € 330 a € 990. Inoltre, per la violazione del divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni e per il divieto di sosta e di fermata negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà compresa tra 87 a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e tra 165 e 660 euro per i restanti veicoli.

Circolazione fuori dai centri abitati (art. 25)

La disposizione modifica l'articolo 6 (circolazione fuori dei centri abitati) del codice della strada prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possano istituire zone a traffico limitato territoriali (ZTLT), per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno. Tali limitazioni non si applicheranno alle autostrade e alle strade extraurbane principali, eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano, facenti parte delle ZTL ordinarie.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiranno la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato sarà adottata sentito il Prefetto (o i Prefetti) competente per territorio, limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, mentre gli enti proprietari delle strade interessate sono tenuti ad apporre la relativa segnaletica e a controllare il rispetto dei divieti e delle limitazioni. Infine, viene previsto che deroghe e permessi d'accesso possano essere concessi ma senza prevedere oneri a carico del beneficiario del permesso (). La violazione delle ZTLT viene poi punita con la sanzione amministrativa da €87 a €344.

Maggiorazione sanzioni amministrativa (art. 26)

L'articolo – intervenendo sull'articolo 27 (esecuzione forzata) della legge 24 novembre 1981, n. 698 recante "*modifiche al sistema penale*" - prevede che in relazione alle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, la relativa maggiorazione per il ritardato pagamento delle stesse non possa comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

Circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade (art. 27)

L'articolo – intervenendo sugli articoli 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati) e 16 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati) del codice della strada – modifica la disciplina delle limitazioni del traffico urbano per motivi ambientali..

A questo proposito, si prevede, ora, che con ordinanza del Sindaco possa essere limitata la circolazione dei veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto comunque delle esigenze di mobilità e tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza, saranno individuate le tipologie dei comuni che potranno avvalersi di tale facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali sarà subordinata l'attivazione delle limitazioni della presente disposizione, nonché gli standard di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni.

I comuni saranno tenuti a dare comunicazione dell'entrata in vigore dei divieti o delle limitazioni della circolazione disposte con carattere di urgenza, con un preavviso di almeno 24 ore, attraverso i mezzi di informazione disponibili.

Circolazione in ambito portuale (art. 28)

L'articolo – modificando il comma 7 dell'articolo 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) del codice della strada - estende anche al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nell'ambito delle aree portuali.

Macchine agricole (art. 29)

L'articolo - intervenendo sull'articolo 57 (macchine agricole) del codice della strada - dispone che le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività dell'impresa agricola e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:

- per il proprio trasferimento;
- per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature;
- per il trasporto di addetti alle lavorazioni, nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi per le attività agricole, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

Locazione senza conducente (art. 30)

L'articolo - modificando l'articolo 84 (locazione senza conducente) del codice della strada - consente a qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (non più solo ai bus turistici), di utilizzare autobus locati senza conducente, previo contratto di locazione con l'impresa locataria stabilita in uno Stato membro dell'Ue, a condizione che i veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

Inoltre, modificando il comma 4 del richiamato articolo, si prevede esplicitamente anche in tale contesto, che possano essere destinati a locazione senza conducente i veicoli aventi più di nove posti, compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone mentre tale facoltà viene esclusa per gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filonodati, i filoarticolati e i filotreni destinati ai servizi di linea per trasporto di persone

Trasporto denaro o valori (art. 31)

Vengono esentati dall'obbligo di dotazione di cronotachigrafo i veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.

Circolazione dei veicoli storici e collezionistici (art. 32)

Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e, saranno individuate le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alla limitazione strutturale della circolazione stabilita dalle regioni, per motivi ambientali..

Circolazione nelle isole minori (art. 33)

L'articolo - intervenendo sull'articolo 8 comma 2 del codice della strada in materia di circolazione nelle isole piccole - modifica l'iter procedurale per la limitazione della circolazione nelle piccole isole prevedendo che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle medesime sia adottato dal Presidente della Regione territorialmente competente, sentite le prefetture, anziché, come stabilito in precedenza, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Rimorchi (art. 34)

Viene estesa ai motoveicoli (oltre che agli autoveicoli) la possibilità di trainare carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, che sono considerati parti integranti dei medesimi.

TITOLO V - DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI

Revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale (art. 35)

Viene disposta la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione secondo principi di carattere generale e specifici.

Il principi di carattere generale sono:

- miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;
- armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione delle macchine per uso di persone con disabilità;
- riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità;
- previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante un'efficace attività formativa nelle scuole di ogni ordine e grado anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime su strada.

I principi specifici invece riguardano:

- riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza;
- revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice al fine di favorire la cultura della sicurezza stradale;
- armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità;
- delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti;
- revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio;
- revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie;
- semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali;
- revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi;
- revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, prestando attenzione in particolare ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica;

- revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni;
- riordino della disciplina dei dispositivi acustici di allarme supplementare e dei dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante;
- ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento;
- revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;
- introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori;
- previsione di disposizioni per la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità;
- attribuzione al MIT del compito di predisporre le linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;
- semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
- revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;
- razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli;
- riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici ed affetti da patologie neurologiche;
- riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali;
- determinazione dell'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero, decorso il quale scatta l'obbligo di copertura assicurativa in conformità all'ordinamento nazionale;
- modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero ma condotti nel territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo;

Inoltre, è prevista l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione in materia di:

- caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
- disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti dei veicoli adibiti all'autotrasporto;
- aggiornamento della segnaletica stradale;
- disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose
- per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, prevedere una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica;
- classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità;
- introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale;

- introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
- classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici;
- procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo, nonché di produzione delle targhe automobilistiche;
- riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale;
- semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità;
- disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
- disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli;
- disciplina del processo di trasformazione digitale;
- adeguamento della disciplina recante l'obbligo di installazione per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi;
- aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale

Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria (art. 36)

L'articolo dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - e che dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti, infatti, provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.